



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 95/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA
SOCIETÀ DI.TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “DI.TV-LCN 171”) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 13/2017 - PROC. 15/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 26019 del 20 ottobre 2017 il CO.RE.COM. Lombardia - a seguito della segnalazione di un utente per presunta violazione, da parte del fornitore di servizi media audiovisivi “*Italia TV Lombardia-LCN 171*”, delle disposizioni in materia di tutela dei minori - ha richiesto all’Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero dello sviluppo economico informazioni necessarie all’individuazione della Società esercente l’emittente segnalata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 64560 del 23 ottobre 2017 ha informato il CO.RE.COM. Lombardia che *«la DI.TV S.r.l. ha ceduto lo scorso 25 luglio 2017 l'autorizzazione con il relativo LCN 171 alla Gruppo TV S.r.l., che nella propria istanza di subentro ha dichiarato di voler modificare il marchio in "Italia TV 1 Lombardia"»* e tuttavia *«titolato a diffondere attraverso la numerazione LCN 171 in Lombardia è a tutt'oggi la DI.TV S.r.l. con il marchio "DI.TV" autorizzato per l'intero bacino regionale»* poiché l'Ufficio competente *“ha contestato l'atto stipulato tra le parti perché non correttamente formulato”* comunicando a queste ultime che la scrittura privata avente ad oggetto la cessione del marchio *“DI.TV-LCN 171” “non ha alcun valore ai fini della cessione del titolo”*.

A seguito di quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota prot. n. 26184 del 23 ottobre 2017, richiedeva alla società DI.TV S.r.l. le registrazioni dei programmi trasmessi dall'emittente *“Italia TV Lombardia-LCN 171”* nella settimana compresa tra l'1 e l'8 ottobre 2017 ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

La società DI.TV S.r.l., con nota del 24 ottobre 2017 (prot. CO.RE.COM. 26562 del 25 ottobre 2017) ha comunicato che l'autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo *“DI.TV-LCN 171”* è stata ceduta, in data 25 luglio 2017, alla società Gruppo TV S.r.l. tramite scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia, suggerendo di indirizzare a quest'ultima la richiesta delle registrazioni.

In riscontro alla comunicazione della società DI.TV S.r.l., il CO.RE.COM. Lombardia, con nota prot. n. 26590 del 25 ottobre 2017, invitava nuovamente la medesima a trasmettere le registrazioni dei programmi mandati in onda dall'emittente *“Italia TV Lombardia-LCN 171”* nella settimana compresa tra l'1 e l'8 ottobre 2017, precisando che dal mancato riconoscimento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'atto di cessione dell'autorizzazione stipulato dalla DI.TV S.r.l. con la Gruppo TV S.r.l., risultava titolata a diffondere attraverso la numerazione LCN 171 in Lombardia la società DI.TV S.r.l.

Con nota pervenuta al CO.RE.COM. Lombardia in data 7 novembre 2017 (prot. n. 27794 dell'8 novembre 2017) la società Gruppo TV S.r.l., in riscontro alla citata nota prot. n. 26184 del 23 ottobre 2017, ha inviato le copie delle registrazioni delle trasmissioni mandate in onda dall'emittente *“Italia TV Lombardia-LCN 171”* nella settimana compresa tra l'1 e l'8 ottobre 2017, invitando ad inviare eventuali ulteriori richieste e/o informazioni relative al marchio palinsesto *“Italia TV Lombardia”* all'indirizzo della società Gruppo TV S.r.l.

Il CO.RE.COM. Lombardia, considerato che sulla base della documentazione agli atti, la società Gruppo TV S.r.l. non risulta essere titolata a diffondere in Lombardia attraverso la numerazione LCN 171 e che pertanto i video inviati risultano totalmente privi di valore probatorio, mentre destinataria dell'obbligo di conservazione delle registrazioni della programmazione irradiata risulta essere la società DI.TV S.r.l., titolare dell'autorizzazione a trasmettere sul canale LCN 171, con atto n. 13/17 dell'11 dicembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2017 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società DI.TV S.r.l., esercente l'emittente "*Italia TV Lombardia-LCN 171*", la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver consegnato copia delle trasmissioni andate in onda dalle ore 00:00 del 1 ottobre 2017 alle ore 24:00 dell'8 ottobre 2017.

2. Deduzioni della società

La società DI.TV S.r.l., cui il citato atto n. 13/17 dell'11 dicembre 2017 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

A seguito della valutazione della documentazione versata in atti, si ritiene di non poter accogliere, per i motivi di seguito illustrati, la proposta del CO.RE.COM. Lombardia, che ad esito dell'istruttoria, con deliberazione n. 5 del 18 gennaio 2018, ha ritenuto di confermare la violazione contestata, prospettando a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione:

- sebbene, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, titolato a diffondere attraverso la numerazione LCN 171 in Lombardia sia a tutt'oggi la società DI.TV S.r.l., dalla documentazione versata in atti, il marchio "*Italia TV Lombardia*", con cui vengono effettivamente diffuse le trasmissioni sul canale LCN 171, risulta appartenere alla società Gruppo TV S.r.l.;
- il CO.RE.COM. Lombardia ha, pertanto, chiesto alla società DI.TV S.r.l., già operante sul canale LCN 171 con il marchio "*DI.TV*", le registrazioni dei programmi trasmessi con un marchio ("*Italia TV Lombardia*") ad essa estraneo;
- d'altro canto, la società Gruppo TV S.r.l., nell'inviare spontaneamente al CO.RE.COM. Lombardia le registrazioni delle trasmissioni richieste da quest'ultimo alla società DI.TV S.r.l., ha invitato il Comitato ad inoltrare alla stessa ulteriori eventuali richieste relative al servizio media audiovisivo contrassegnato dal marchio palinsesto "*Italia TV Lombardia-LCN 171*", ammettendo in tal modo di essere il fornitore di quest'ultimo e, conseguentemente, il responsabile editoriale dei palinsesti irradiati sul canale LCN 171;
- le circostanze rilevate in atti si palesano inadeguate a consentire una corretta valutazione in ordine alla sussistenza della violazione, risultando contraddittori i termini dell'istanza avanzata dal CO.RE.COM. Lombardia alla società DI.TV S.r.l. che, sebbene ancora titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo sul canale LCN 171, non risulta operante sullo stesso né proprietaria del marchio "*Italia TV Lombardia-LCN 171*", al cui palinsesto si riferiscono la richiesta delle registrazioni e la presunta mancata conservazione delle stesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che dalla documentazione versata in atti non si ricavano indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti ad attribuire la condotta segnalata al soggetto identificato quale responsabile della stessa;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società DI.TV S.r.l. per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS, avviato nei confronti della società DI.TV S.r.l., con sede legale in Imola (BO), via Malatesta n. 61, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi